

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA
GIULIA 19 giugno 2003, n.206
Legge regionale n. 1/2003, art. 7,
comma 68. Regolamento per
l'assegnazione di finanziamenti e
contributi a favore dei centri di
assistenza tecnica alle imprese
commerciali. Approvazione..**

in B.U.R.F. n. 31 del 30-7-2003

sommario

Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'Art. 7, comma 68 della legge regionale n. 1/2003.

- Art. 1. Assegnazione annuale finanziamenti e contributi ai C.A.T.
- Art. 2. Attività finanziabili
- Art. 3. Criteri e assegnazione dei finanziamenti
- Art. 4. Assegnazione dei contributi
- Art. 5. Modalità
- Art. 6. Norma transitoria
- Art. 7. Abrogazioni e entrata in vigore

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Premesso che, in forza di quanto disposto dall'Art. 11 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, con la finalità di dare impulso ai processi di ammodernamento della rete distributiva locale, possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (C.A.T.);

Tenuto conto del regolamento concernente le disposizioni relative alle modalità di funzionamento, all'ottenimento dell'autorizzazione regionale e alle misure di sostegno finanziario dei C.A.T., approvato con decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000, n. 0188/Pres.;

Considerato che con il comma 68 dell'Art. 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, si è sostituito il comma 58 dell'Art. 7 della legge regionale 6 febbraio 2001, n. 4, autorizzando l'amministrazione regionale a concedere finanziamenti e contributi ai C.A.T. per la realizzazione di specifici programmi commissionati dalla giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione approvato dalla giunta stessa;

Visto il testo regolamentare a tal fine predisposto dalla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;

Richiamate le leggi regionali n. 8/1999 e n. 1/2003;

Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1886 del 5 giugno 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'Art. 7, comma 68, della legge regionale n.1/2003», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 19 giugno 2003

ILLY

Regolamento per l'assegnazione di finanziamenti e contributi a favore dei centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali, di cui all'Art. 7, comma 68 della legge regionale n. 1/2003.

Art. 1. Assegnazione annuale finanziamenti e contributi ai C.A.T.

1. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario (di seguito direzione) provvede ad assegnare annualmente ai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (di seguito C.A.T.), di cui all'Art. 11 della legge regionale n. 8/1999 e al decreto del presidente della giunta regionale 5 giugno 2000, n. 0188/Pres., finanziamenti e contributi per la realizzazione diretta, senza delega ad altri soggetti, di specifici programmi di cui all'Art. 2, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente regolamento.

Art. 2. Attività finanziabili

1. Sono finanziabili i programmi concernenti:

a) le attività di informazione e assistenza generica gratuita nei confronti delle imprese del commercio, turismo e servizi riguardanti le attività attribuite dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e quelle previste dalla legge regionale n. 8/1999;

b) la realizzazione di indagini, progetti, studi e ricerche nell'ambito regionale, riguardanti la consistenza della rete distributiva, la presenza turistica, la dinamica dei prezzi, la dinamica dei consumi e l'andamento dell'occupazione del settore terziario, nonché in materia di evoluzione del mercato distributivo e turistico.

2. Le risorse disponibili annualmente per le finalità del presente regolamento sono destinate per l'80% ai programmi di cui alla lettera a) del comma 1, e

per il 20% ai programmi di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 3. Criteri e assegnazione dei finanziamenti

1. Per le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 2, ai C.A.T. sono concessi finanziamenti sui programmi secondo i seguenti criteri e modalità:

a) La quota di cui all'Art. 2, comma 2, viene suddivisa preliminarmente a livello provinciale nel modo seguente:

- 1) 50% da ripartirsi in quote fisse per provincia;
- 2) 50% in base al numero delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi operanti sul territorio, in base ai dati di iscrizione al registro delle imprese delle Camere di commercio I.A.A., riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di contributo:

b) Le disponibilità determinate come sopra sono suddivise tra i programmi presentati dai C.A.T. operanti nelle singole province, sulla base dei programmi e della capacità organizzativa dei C.A.T. stessi, e cioè:

- 1) sino al 50% delle disponibilità predette, in base al grado di copertura sul territorio, espresso in numero di sedi e sportelli C.A.T. presenti in provincia;
- 2) sino al 50% delle disponibilità predette, in base al grado di capacità, espresso in numero di dipendenti a libro paga del C.A.T.

Art. 4. Assegnazione dei contributi

1. Per le attività di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 2, i contributi sono assegnati sulla base delle risorse individuate ai sensi dell'Art. 2, comma 2, sino alla misura massima del 90% della spesa ritenuta ammissibile, in relazione ai programmi e ai preventivi di spesa presentati dai C.A.T.

Art. 5. Modalità

1. I C.A.T. entro il mese di marzo di ogni anno devono presentare i programmi corredati, per quanto attiene quelli concernenti le attività di cui alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 2, da una dichiarazione attestante il numero di sedi e sportelli presenti in provincia e il numero dei dipendenti a libro paga.

2. Entro il mese di aprile la giunta regionale approva i programmi presentati dai C.A.T.

3. Può essere disposta l'erogazione in via anticipata dei finanziamenti e dei contributi nella misura massima dell'80%.

4. I C.A.T. sono tenuti, ai fini della rendicontazione dei finanziamenti di cui all'Art. 3, comma 1, ad evidenziare, tramite una contabilità separata, i costi connessi al programma con particolare riguardo a quelli relativi alle locazioni, all'utilizzo di attrezzature, al personale dipendente impiegato, alle collaborazioni e alla promozione.

5. I C.A.T. entro il mese di marzo dell'anno seguente, devono presentare alla direzione la rendicontazione dei programmi ammessi a finanziamento o contributo, ai sensi dell'Art. 41 della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni e integrazioni, corredata da una relazione dettagliata dei programmi realizzati.

6. Successivamente alla verifica degli atti di cui al comma 5 la direzione provvede all'erogazione del saldo del contributo o all'eventuale recupero delle somme, anche mediante compensazione, conseguente alla rideterminazione del medesimo.

Art. 6. Norma transitoria

1. Per l'anno 2003 i termini di cui all'Art. 5, commi 1 e 2 sono differiti rispettivamente al 31 luglio e al 15 settembre.

2. Le domande già presentate ai sensi del decreto del presidente della giunta regionale n. 260/2001, sono ritenute ammissibili se compatibili con le previsioni del presente regolamento. La direzione provvede a richiedere eventuali integrazioni.

Art. 7. Abrogazioni e entrata in vigore

1. E' abrogato il decreto del presidente della giunta regionale 11 luglio 2001, n. 260.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto: il presidente: ILLY

note

Id.